

Codice A18040

D.D. 13 maggio 2015, n. 1132

Autorizzazione idraulica n. 23/15, per la realizzazione di lavori di riqualificazione spondale del rio Tepice adiacente all'area denominata "ex De Tommasi", in comune di Chieri. Ditta: Comune di Chieri.

In data 21.04.2015, il Comune di Chieri ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica, per la riqualificazione spondale sx del rio Tepice mediante il taglio della vegetazione arbustiva, riprofilatura della scarpata, consolidamento della sponda con palificata in legno a doppia parete e inserimento di talee e arbusti a sostegno della passerella pedonale in legno per il collegamento dell'area con viale Fasano della lunghezza di circa 40 m.

Riqualificazione di un ulteriore tratto d'alveo del rio Tepice a valle del ponte di via Tana, per una lunghezza di circa 340 m, mediante taglio selettivo della vegetazione arborea presente.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal Dott agr. Giorgio Quaglio e dal DottFor. Marco Allocco, costituiti da una relazione tecnica e da 5 tavole grafiche in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

L'Amministrazione comunale di Chieri, con deliberazione della Giunta Comunale in data 18.04.15 n. 71, ha approvato il progetto definitivo delle opere in oggetto.

In data 23.04.2015 è stata effettuata visita sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti;
- visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visto l'art. 37 della l.r. 16/1999 e la D.G.R. n. 38-8849 del 26.05.2008 recante indirizzi tecnici in materia di sistemazioni idrogeologiche e idraulico forestali;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- visto il D.P.C.M. 22/12/2000 (pubblicato sulla G.U. n. 43, S.O. n. 31 del 21/02/01)
- visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e s.m.i.;
- viste le ll.rr. n. 12/2004 e n. 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- visti l'art. 12 della l.r. 37/2006 e la D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il comune di Chieri ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni per il cui recepimento si rimanda alla fase di redazione del progetto esecutivo:

1. nessuna variazione alle opere progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
3. il materiale legnoso sradicato potrà essere liberamente rimosso ed allontanato dall'alveo in quanto non soggetto ad alcuna procedura né valutazione economica;
4. il materiale legnoso proveniente da tagli di vegetazione in alveo dovrà essere depositato esclusivamente in aree non esondabili da individuare negli atti progettuali esecutivi;
5. le sponde, le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
6. sia posta particolare attenzione sia all'esistente cinta muraria medievale perimetrale dell'area che presenta evidenti segni di vetustà con localizzati crolli, sia al muro perimetrale (metà in c.a. e metà in mattoni) dell'accesso est, pertanto si consiglia di realizzare una fascia di rispetto, di adeguata larghezza, interdotta al pubblico mediante opere o barriere naturali che impediscano fisicamente il passaggio al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità;
7. nella relazione generale a pag 3 "Ambito fluviale del rio Tepice" nel 1° comma dovrà essere stralciata la parte che riguarda la realizzazione di un accesso all'alveo in quanto opera stralciata dal progetto generale;
8. nel progetto esecutivo la tavola grafica 3/5 dovrà essere modificata con lo stralcio della pista di accesso all'alveo del rio Tepice;
9. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
10. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde del tratto interessato dai lavori, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
11. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
12. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche ai lavori autorizzati, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel

caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che i lavori stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

13. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

14. è a carico della Ditta richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto codesta Ditta dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;

15. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla DLgs. 42/2004-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 – vincolo idrogeologico ecc.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del D.lgs. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole